



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 4455 del 2021, proposto dalla Regione Lazio, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Teresa Chieppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

***contro***

R.I.D.A. Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Harald Bonura, Francesco Fonderico, Giuliano Fonderico e Michele Proverbio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Giuliano Fonderico in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 173,

***nei confronti***

dell'Agenzia Regionale per l'ambiente del Lazio – ARPA Lazio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e dei signori Luca Fegatelli e Raniero Vincenzo De Filippis, non costituiti in giudizio,

***per la riforma***

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Prima

stralcio, n. 1443 del 4 febbraio 2021, resa tra le parti, concernente una richiesta di risarcimento dei danni.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della società R.I.D.A. Ambiente S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2021, il Cons. Luca Lamberti e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1. La società appellata gestisce in Aprilia un impianto di trattamento rifiuti sin dal 1990, che, a seguito di VIA positiva, è stato autorizzato nel 2004 anche al trattamento di RSU (codice CER 20.03.01) al fine di trarne Combustibile Derivato da Rifiuti – CDR.

1.1. Nel febbraio 2009 l'impianto ha anche ottenuto la relativa AIA dalla Regione, senza tuttavia che, nel relativo provvedimento, venisse indicata, come pure previsto dalla legge regionale, la "tariffa di accesso", ossia il prezzo "sorvegliato" applicabile a carico dei Comuni conferenti.

1.2. L'indicazione della tariffa è stata quindi espressamente chiesta dall'impresa alla Regione nell'agosto 2009, il relativo procedimento è stato avviato nel dicembre 2009 ma l'istanza è stata respinta con provvedimento del 18 marzo 2010, impugnato avanti il T.a.r. con ricorso n.r.g. 4719 del 2010.

1.3. Con successivo ricorso n.r.g. 8591 del 2010, la società ha poi chiesto anche il risarcimento dei danni nei confronti della Regione e dei singoli funzionari che si erano occupati della vicenda.

1.4. Frattanto l'ARPA - cui la Regione aveva formalmente chiesto chiarimenti sull'idoneità tecnica dell'impianto medesimo a trattare RSU - aveva confermato, con parere del 4 marzo 2010, la piena idoneità tecnica dell'impianto nei limiti

autorizzati con l'AIA del 2009 (300 tonnellate al giorno “*senza nessuna ulteriore limitazione sui quantitativi per ciascuna tipologia di codice CER*”).

2. Con la sentenza indicata in epigrafe il T.a.r. ha così deciso:

a) ha riunito i due giudizi;

b) ha dichiarato improcedibile il ricorso n.r.g. 4719 del 2010, giacché “*la stessa ricorrente ha dato atto che, successivamente all'introduzione del giudizio, la Regione Lazio ha, dapprima, rilasciato una tariffa di accesso c.d. “provvisoria”, in data 28 luglio 2010, e quindi, in esecuzione di sentenza di questo Tribunale, che ha accolto il ricorso proposto dalla scrivente avverso l'illegittima inerzia serbata dall'Amministrazione – la tariffa “definitiva”, con provvedimento del 3 luglio 2015*”;

c) ha dichiarato “*il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alla domanda risarcitoria proposta nei confronti dei due dirigenti regionali*”;

d) ha accolto la domanda risarcitoria svolta nei confronti della Regione.

2.1. Quanto, in particolare, a quest'ultimo capo della pronuncia, il T.a.r. ha rilevato che:

- “*il comma 2 dell'art. 29 L.R. 27/1998 stabilisce che il provvedimento di autorizzazione all'esercizio degli impianti e delle discariche deve contenere, tra l'altro, la determinazione delle tariffe di accesso*”;

- la domanda dell'odierna appellata era completa in data 18 gennaio 2010, allorché fu prodotto il parere di congruità della tariffa redatto dalla società di revisione, come richiesto dalla legge;

- l'ARPA, nel parere del 4 marzo 2010, aveva dichiarato la piena idoneità tecnica dell'impianto nei limiti dell'AIA (300 tonnellate/giorno di RSU, “*senza distinzione secco/umido*”);

- “*nessun elemento a discolta è stato addotto dall'Amministrazione intimata, in quanto la Regione Lazio si è limitata a costituirsi in giudizio, ma non ha prodotto scritti difensivi*”; di converso, “*la ricorrente ha inviato molteplici solleciti per la*

*definizione del procedimento senza ottenere alcun pronunciamento”;*

- i danni competono per il mancato utilizzo dell’impianto per il periodo “*dal marzo 2010, quando l’ARPA ha espresso parere favorevole all’utilizzo dell’impianto e la Regione ha negato la determinazione della tariffa*”, sino al “*luglio 2010, quando è stata determinata la tariffa provvisoria*”;

- “*ai fini della quantificazione del danno può farsi riferimento alla tariffa definitiva determinata per l’impianto in questione nel 2015, rapportandola ai quantitativi di rifiuti trattabili come autorizzati nel 2009*”;

- la Regione, pertanto, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. “*dovrà proporre alla società creditrice il pagamento delle somme individuate tenuto conto del periodo temporale indicato (marzo 2010-luglio 2010) e della tariffa determinata in via definitiva per l’impianto in questione, da applicare con riferimento ai quantitativi di rifiuti da trattare autorizzati fino al marzo 2010 ... Sulle somme riconosciute devono essere computati sia la rivalutazione monetaria che gli interessi nella misura del tasso legale, da calcolarsi sulle somme via via rivalutate anno per anno*”.

3. La Regione ha interposto appello, contestando l’*an* del diritto al risarcimento ed il *quomodo* dei relativi criteri fissati dalla sentenza impugnata.

3.1. Si è costituita in resistenza la società ricorrente in prime cure.

3.2. Il ricorso è stato trattato alla pubblica udienza del 28 ottobre 2021, in vista della quale la sola appellata ha prodotto difese scritte, in cui, tra l’altro, ha sostenuto che:

- “*è da ritenere tardivo e inammissibile, in questa sede, il deposito della memoria che la Regione asserisce oggi aver avuto <<intenzione>> di depositare all’epoca in primo grado*”;

- “*l’appello è inoltre inammissibile nella parte in cui si traduce nella mera riproposizione in forma più estesa di argomenti già ampiamente vagliati e motivatamente respinti dal Tribunale Amministrativo, senza che la Regione*

*appellante si sia fatta carico di censurare specificamente i relativi capi di sentenza e di spiegare le ragioni per cui il giudice di primo grado, tenuto conto degli specifici elementi di fatto rimasti in primo grado incontestati, sarebbe incorso in errore”;*

*- “l’appello, anche sotto un profilo formale, pare inammissibile in quanto, pur recando molteplici censure non risulta articolato in appositi motivi (di cui mancano anche le rubriche, ad eccezione dell’unica e genericamente onnicomprensiva in esordio), ciò che incide sul diritto dell’appellata a contraddire in merito a specifiche e ben individuate censure”.*

4. Il ricorso non è fondato: può, pertanto, esimersi dallo scrutinio delle eccezioni di inammissibilità svolte dalla società appellata.

5. In ordine all’*an* del diritto al risarcimento, il Collegio osserva che:

- la previsione della tariffa costituisce un preciso e specifico dovere di legge in capo alla Regione, funzionale alla concreta operatività dell’impianto;

- a decorrere dal 18 gennaio 2010 la domanda della società era documentalmente istruita;

- l’esecuzione di “*modifiche impiantistiche*” era stata richiesta da ARPA nel distinto procedimento attivato dalla società per incrementare sino a 400 tonnellate al giorno, “*anche di quantità significative di frazioni umide*”, il quantitativo di rifiuti trattabili nell’impianto;

- pure i profili inerenti alla tipologia dei rifiuti utilizzabili afferivano al procedimento di incremento della potenzialità di trattamento dell’impianto;

- la società appellata, viceversa, era legittimata sin dal 2009 – come precisato dall’ARPA con il cennato parere del 4 marzo 2010 – a “trattare” (ovvero “recuperare”) rifiuti nel quantitativo autorizzato con AIA di 300 t/giorno (peraltro inferiore a quello autorizzato con VIA, pari a 560 t/giorno “*di rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani destinati alla produzione di CDR*”), senza alcuna distinzione fra codici CER;

- la distinzione fra trattamento e recupero di rifiuti tratteggiata dalla Regione (cfr.

appello, pag. 3) non ha fondamento normativo.

6. In ordine al *quantum* dei danni, è sufficiente evidenziare che:

- da un lato, il criterio indicato dal T.a.r. (ossia la tariffa definitiva stabilita nel 2015) è riferito alla situazione dell'impianto *ante* modifiche strutturali e deve essere rapportato "*ai quantitativi di rifiuti trattabili come autorizzati nel 2009*" (così nella sentenza impugnata);

- dall'altro, in assenza della determinazione della tariffa, per il periodo marzo – luglio 2010 l'impianto non ha potuto trattare RSU ai fini della produzione di CDR.

7. Quanto, infine, alla colpa dell'Amministrazione regionale, i profili politico/gestionali allegati dalla Regione (quali l'elezione del Presidente regionale e l'accorpamento di uffici – cfr. appello, pag. 19) non hanno valenza scusante, essendo circostanze interne all'Amministrazione, per giunta del tutto fisiologiche ed intrinseche al suo funzionamento.

8. Per le esposte ragioni, pertanto, il ricorso va respinto, con conferma della sentenza impugnata.

9. Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, come da regola generale.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna l'appellante Regione a rifondere alla resistente società le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Greco, Presidente

Luca Lamberti, Consigliere, Estensore

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere

Michele Pizzi, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Luca Lamberti**

**IL PRESIDENTE**

**Raffaele Greco**

**IL SEGRETARIO**